Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **1011**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 184, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia.

Scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia

Art. 185. — E' istituita presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore una scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia. La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi con unità di indirizzo e metodo scientifico tutte le nozioni teoriche e pratiche per ben esercitare l'attività di cosmetologo.

Art. 186. — La durata del corso degli studi della scuola è di due anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi aventi il diploma di scuola media di 2° grado che abbiano compiuto il 17° anno di età.

Art. 187. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale ed attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Art. 188. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di trenta.

Art. 189. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università cattolica del Sacro Cuore che può nominare direttore dei corsi uno dei docenti della scuola. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di altra facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore o di altre Università, o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 190. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

dermatologia estetica;
chimica cosmetologica;
igiene cosmetologica;
cosmetologia applicata;
nozioni di fisica.

2ª *Anno*:

nozioni di patologia dermatologica;
massoterapia cosmetologica;
nozioni di dermatologia correttiva.

Art. 191. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Art. 192. — Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica dermosifilopatica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sotto la guida degli insegnanti della scuola, presso l'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università cattolica del Sacro Cuore, nonché presso la sezione di fisioterapia (clinica ortopedica), l'istituto di biochimica, l'istituto di farmacologia.

Art. 193. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Non possono essere ammessi al secondo anno gli allievi che non hanno superato gli esami attinenti alle materie del primo corso.

Art. 194. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, dal professore ufficiale della materia affine e da un libero docente cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 195. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante i corsi ed eventualmente in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti a una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti; i candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza nella scuola, ma se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico cosmetologo.

Art. 196. — Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici e privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una volta sola)	L.	50.000
tassa annuale di iscrizione	»	20.000
soprattassa annuale di esame	»	10.000
contributi di laboratorio	»	100.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
libretto e tessera	»	10.000
	L.	200.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1012**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 904, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 904, nel quale erroneamente all'art. 5 è stata indicata la somma di L. 3.000 per la tassa erariale di diploma, che ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951 deve essere di L. 6.000;

Veduta la rettorale n. 4515 del 16 maggio 1980;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 904;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 904, è rettificato nel senso che l'importo della tassa erariale di diploma relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria è fissato in L. 6.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1013**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

chirurgia plastica;
cardiochirurgia;
nefrologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1980, n. **1014**.

Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

Decreta:

Piena ed intera ed esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 14 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANIASI — BARTOLOMEI — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 26

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLE CONDIZIONI SANITARIE DEI MOLLUSCHI EDULI OGGETTO DI INTERSCAMBIO.

ACCORDO

I due Governi contraenti, al fine di iniziare e sviluppare una mutua collaborazione nel campo della vigilanza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari importati, evitando nel contempo che detta vigilanza alteri il reciproco interscambio commerciale dei prodotti stessi, ed al fine di facilitare l'importazione di molluschi vivi di produzione o raccolta dell'altro Paese contraente, hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

E' consentita, in entrambi i Paesi, l'importazione di molluschi eduli vivi, rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 7, alle condizioni qui di seguito indicate:

a) che i molluschi vivi provengano da zone marittime le cui acque non conferiscano loro caratteristiche organolettiche anormali o li rendano nocivi per la salute umana e che, sulla base di adeguati accertamenti microbiologici, chimici, radioattivi e biologici risultino conformi ai requisiti igienico-sanitari fissati per tali acque nei due Paesi;

b) che le autorità competenti del Paese di origine effettuino periodicamente e almeno mensilmente gli opportuni controlli di dette acque di coltivazione e di raccolta, per comprovare che esse mantengono le condizioni indicate alla precedente lettera *a*);

c) che le predette autorità effettuino, altresì, accertamenti sui molluschi coltivati o raccolti nelle acque sopracitate i cui risultati serviranno, da una parte per la valutazione delle condizioni igienico-sanitarie delle acque stesse e, dall'altra, per comprovare l'efficacia del processo di depurazione.

Articolo 2

Nel caso in cui i risultati delle analisi sopramenzionate indichino che le acque, in tutte o in alcune delle zone di coltivazione o di raccolta, non rispondono ai requisiti stabiliti nel precedente articolo, o rivelino una modifica ecologica che possa portare a situazioni di pericolo per la salute pubblica, le autorità del Paese di origine devono darne immediata comunicazione alle autorità competenti del Paese di destinazione, sospendendo nel contempo le esportazioni di molluschi prodotti o raccolti nelle acque della zona interessata fin tanto che la situazione non si normalizzi.

In particolare il Paese esportatore si impegna, appena nelle aree di coltivazione e di raccolta si verifichino i primi fenomeni di esplosione di alghe tossiche, a darne tempestiva comunicazione al Paese importatore, indicando la specie di alghe produttrici di biotossine idrosolubili e/o liposolubili.

Articolo 3

Quando in uno dei Paesi contraenti sia obbligatoria, per la destinazione al consumo, la depurazione di una determinata specie, detta depurazione potrà effettuarsi indistintamente nelle stazioni depuratrici del Paese esportatore ed importatore, purchè dette stazioni siano state riconosciute e dichiarate idonee, per entrambi i Paesi, dai membri della commissione mista di cui al successivo articolo 10.

A tal fine le competenti autorità di entrambi i Paesi indicheranno le stazioni depuratrici di molluschi che desiderano siano riconosciute. La loro ispezione, ai fini dell'approvazione, dovrà essere effettuata in un tempo non superiore ai 6 mesi a partire dalla data della relativa richiesta.

Se detta ispezione non viene effettuata entro tale termine, per cause imputabili al Paese non richiedente, si intenderà che quest'ultimo riconosce la o le corrispondenti stazioni di depurazione non ispezionate come idonee e pertanto le considerano automaticamente approvate.

Se le autorità incaricate dell'ispezione delle stazioni di depurazione rilevano che alcune di esse non osservano le norme prescritte, o non funzionano in maniera adeguata, devono comunicarlo alle autorità dell'altro

Paese. Esse inoltre non rilasceranno i certificati richiesti ed adotteranno simultaneamente le misure di sospensione delle esportazioni, all'altro Paese contraente, dei molluschi depurati in tali stazioni. Quando saranno scomparse le cause che hanno motivato tale sospensione, e previa comunicazione ed accettazione da parte delle autorità del Paese importatore, conformemente ai precedenti commi secondo e terzo potranno essere riprese le esportazioni nella forma prevista.

Le autorità competenti di entrambi i Paesi contraenti renderanno note scambievolmente le definitive revoche delle autorizzazioni degli impianti, non appena saranno adottate.

Articolo 4

I molluschi destinati all'esportazione, sia che provengano, sia che non provengano dagli impianti approvati da entrambi i Paesi, saranno sottoposti, partita per partita, alle operazioni di lavaggio, cernita, classificazione (1) e confezionamento, al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dalla regolamentazione vigente nel Paese importatore.

A tal fine entrambi i Paesi si comunicheranno qualsiasi modifica che dovesse verificarsi nelle rispettive disposizioni, attualmente vigenti, di cui agli allegati 5*a*) e 5*b*) del presente accordo.

Articolo 5

Le partite di molluschi importati dovranno portare obbligatoriamente in tutti ed in ognuno degli imballaggi o confezioni le corrispondenti etichette dimostrative dell'avvenuta ispezione sanitaria, effettuata secondo le norme di questo accordo che saranno indipendenti da qualsiasi altra etichetta di carattere commerciale.

In dette etichette (allegati 1*a*) e 1*b*), di colore giallo, dovranno figurare le seguenti indicazioni:

Autorità e Paese di origine

Specie (come vengono dettagliate negli allegati 1*a*) e 1*b*).

Numero di identificazione della stazione depuratrice (perforato).

Data di spedizione (perforata con il giorno, mese e anno di uscita dalla stazione di depurazione).

Peso espresso in chilogrammi, frazioni o multipli di essi (perforato).

Ogni partita di molluschi della medesima specie, dovrà altresì essere accompagnata da un certificato sanitario di esportazione, conforme ai modelli bilingue degli allegati 2*a*) e 2*b*).

La validità di detto certificato, che garantisce la conformità del prodotto alle condizioni di questo accordo, sarà di sette giorni, contati a decorrere dalla data della depurazione, mantenendo tale prodotto costantemente a temperatura di 6°C, con una tolleranza di ± 2°C.

(1) La classificazione si intende per specie, origine e grandezza.

Il trasporto dei molluschi dovrà essere effettuato in maniera tale che al momento dell'importazione rimanga assicurata la conservazione delle condizioni sanitarie e organolettiche originarie e la loro piena vitalità. In ogni caso i mezzi di trasporto dovranno essere conformi ai requisiti previsti nelle legislazioni vigenti nel Paese importatore, che figurano negli allegati 5*a*) e 5*b*), predisposte a tal uopo.

Articolo 6

Se, in applicazione delle disposizioni previste al primo comma del precedente articolo 3, la depurazione viene effettuata nel Paese importatore, le partite di molluschi dovranno essere accompagnate da una etichetta in colore rosso con l'indicazione « PRODOTTO NON DEPURATO » (All. 3*a*) e 3*b*).

L'indicazione « PRODOTTO NON DEPURATO » sarà riportata anche in tutti i documenti che accompagnano la spedizione.

Articolo 7

Al momento della importazione in uno dei Paesi contraenti, i molluschi vivi provenienti dall'altro Paese dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere esenti — sia che siano stati sottoposti, sia che non siano stati sottoposti a depurazione — da quei micro-organismi, da quelle tossine e da quei parassiti pericolosi per la salute umana che non possano essere totalmente eliminati con il trattamento di depurazione;

b) il titolo colonbatterico dei molluschi depurati, determinato secondo il metodo di analisi dell'allegato 4, non sarà superiore ai 500 E.coli × 1000 ml di mollusco (polpa ed acqua intervalvare).

Tuttavia sarà ammesso che il 25 % dei campioni, presi durante la campagna di importazione, presenti un titolo colonbatterico superiore, ma che in nessun caso, secondo il metodo di analisi sopra menzionato, superi i 600 E.coli × 1000 ml;

c) il contenuto di biotossine, che risultino comunque nocive per la salute umana ed, in particolare, di tossina paralizzante dei molluschi, non dovrà superare in ogni caso livelli che possano considerarsi pericolosi secondo i criteri delle autorità sanitarie del Paese importatore, in attesa che, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, venga stabilita una norma internazionale;

d) la concentrazione di metalli pesanti non dovrà essere superiore a quella prevista dalle raccomandazioni CEE e quella di mercurio non dovrà superare 0,5 p.p.m.;

e) la C.M.A. di radionuclidi dovrà essere conforme a quella prevista dalle tabelle EURATOM per le acque potabili e per gli alimenti.

Articolo 8

Le autorità sanitarie di confine, porto ed aeroporto, autorizzeranno l'importazione delle partite che risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli, ferma

restando la facoltà di prelevare, al momento dell'ispezione, campioni di molluschi che saranno sottoposti immediatamente ad analisi di laboratorio per comprovare i requisiti previsti al precedente articolo 7, secondo i metodi che figurano nell'allegato 4, trattenendo altresì i campioni necessari per eventuali analisi di revisione.

Se le analisi effettuate non daranno risultati conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 7, le corrispondenti partite saranno ritirate dal mercato e restituite o distrutte a spese dell'esportatore. I risultati di dette analisi saranno comunicati alle autorità competenti del Paese di origine, affinchè queste adottino le misure adeguate al caso.

Le autorità sanitarie del Paese importatore contraente, in base alla pericolosità sanitaria rilevata dal risultati delle analisi, potranno sospendere provvisoriamente le importazioni di molluschi provenienti dalle zone di coltivazione o di raccolta oppure dalle stazioni depuratrici, nelle quali sia stata effettuata la depurazione ed il confezionamento delle partite non conformi.

Oltre agli accertamenti ed alle ispezioni sopracitati, i rispettivi servizi ufficiali dei due Paesi contraenti, in adempimento a quanto prescritto dalle rispettive vigenti disposizioni in materia, potranno effettuare tutti i controlli che ritengano necessari, sia delle partite destinate all'altro Paese, sia di quelle importate, conformemente a quanto prescritto dalle rispettive vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9

Le competenti autorità di ciascun Paese contraente, quando lo ritengano necessario, potranno effettuare visite di ispezione alle zone di coltivazione e di raccolta, con accesso ai corrispondenti impianti ed alle stazioni di depurazione cui si riferisce il presente accordo, previa comunicazione alle autorità competenti dell'altro Paese, le quali potranno designare propri funzionari perchè siano presenti a dette ispezioni.

A cura dei due Paesi contraenti si svilupperà altresì una collaborazione tecnica per approfondire in comune tutti i problemi sanitari relativi al controllo della qualità dei molluschi eduli.

Articolo 10

Gli aggiornamenti tecnici o scientifici che dovessero risultare necessari nell'ambito dell'applicazione dell'accordo saranno elaborati da una commissione mista.

Detta commissione — che sarà composta da tre o più membri di ognuna delle Parti, dei quali almeno due, uno per ogni Parte, dovranno essere esperti in microbiologia sanitaria — procederà inoltre all'esame di tutte le questioni che potranno sorgere nel corso dell'applicazione dell'accordo.

La riunione della commissione, richiesta ufficialmente da una delle Parti con specifica dell'ordine del giorno, dovrà tenersi nel Paese non richiedente entro il termine di due mesi a partite dalla data di ricezione della richiesta stessa. Questo Paese potrà includere nell'ordine del giorno altri temi.

I punti dell'ordine del giorno sui quali la commissione non raggiungesse un accordo, e pertanto rimanessero senza risoluzione, saranno trattati per via diplomatica.

Articolo 11

Le autorità sanitarie di cui al presente accordo sono:

da parte dell'Italia: Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi, palazzo Italia - 00144 Roma-Eur.

da parte della Spagna: Direccion general de salud publica (Ministerio de sanidad y seguridad social) - Direccion - Plaza de Epaña, 17 - Madrid 13

Articolo 12

Le autorità competenti a cui si riferisce il presente accordo sono:

da parte dell'Italia: Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi, palazzo Italia - 00144 Roma-Eur.

da parte della Spagna: Junta Central Inspectora para la Calidad y Salubridad de los Moluscos con domicilio en la SubSecretaria de Pesca y Marina Mercante - Calle Ruiz de Alarcòn, 1 - Madrid 14

Articolo 13

Il presente accordo non pregiudica in nessun modo i diritti e gli impegni precedentemente sottoscritti da ognuna delle Parti contraenti o che in futuro potessero sottoscriversi sulla base di accordi internazionali multilaterali.

Tuttavia, per i prodotti importati da altri Paesi non potranno concedersi condizioni sanitarie meno rigide senza una preventiva valutazione ed approvazione da parte della commissione mista.

Articolo 14

Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso è stipulato a tempo indeterminato e potrà essere denunciato in qualunque momento con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma l'11 maggio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per lo Stato spagnolo

Robles Piquer

Per la Repubblica italiana

Forlani

Visto, *il Ministro degli affari esteri*

Colombo

ANEXO 1a)

ESTACION DEPURADORA STAZIONE DI DEPURAZIONE	KILOS CHILI	FECHA DATA	SERIE Y NUMERACION ETIQUETA
estado español D. G. SANIDAD INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA			

ESTACION DEPURADORA STAZIONE DI DEPURAZIONE	KILOS CHILI	FECHA DATA	SERIE Y NUMERACION ETIQUETA
estado español D. G. SANIDAD INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA			

ESTACION DEPURADORA STAZIONE DI DEPURAZIONE	KILOS CHILI	FECHA DATA	SERIE Y NUMERACION ETIQUETA
estado español D. G. SANIDAD INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA			

(color amarillo)

Las letras de fondo amparan las siguientes especies:

M = Mejillón
O = Ostras
V = Varios

ALLEGATO/ANEXO 1b)

STAZIONE DI DEPURAZIONE ESTACION DEPURADORA	KILOG. KILOS	DATA FECHA	SERIE E NUMERAZIONE ETICHETTA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SANITÀ Direzione Generale Igiene Alimenti e Nutrizione Regione .... Ufficiale Sanitario del Comune di			

STAZIONE DI DEPURAZIONE ESTACION DEPURADORA	KILOG. KILOS	DATA FECHA	SERIE E NUMERAZIONE ETICHETTA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SANITÀ Direzione Generale Igiene Alimenti e Nutrizione Regione .... Ufficiale Sanitario del Comune di			

STAZIONE DI DEPURAZIONE ESTACION DEPURADORA	KILOG. KILOS	DATA FECHA	SERIE E NUMERAZIONE ETICHETTA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SANITÀ Direzione Generale Igiene Alimenti e Nutrizione Regione .... Ufficiale Sanitario del Comune di			

(colore giallo)

Alle lettere riportate nelle suindicate etichette corrispondono

M = Mitili
O = Ostriche
V = Altri molluschi eduli di specie diverse

ANEXO 2a)

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Salud Pública

CERTIFICADO SANITARIO

El que suscribe, facultativo de las Direcciones Generales de Salud Publica o Pesca Marítima (Instituto Español de Oceanografía), en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Conjunta de los Ministerios de la Gobernación y de Comercio de fecha 24 de septiembre de 1956, y en el decreto de fecha 20 de agosto de 1970,

MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Dirección General de Pesca Marítima

CERTIFICATO SANITARIO

Il sottoscritto, funzionario delle Direzioni Generali di Salute Pubblica o di Pesca Marittima (Istituto Spagnolo di Oceanografia), in osservanza di quanto disposto dall'Ordinanza Congiunta dei Ministeri degli Interni e del Commercio, in data 24 settembre 1956, e dal decreto del 20 agosto 1970,

Certifica

que la expedición de ________ compuesta de ________ bultos,
che la spedizione di ________ composta da ________ colli

con las marcas ________ peso ________ kilogramos,
contrassegnati con ________ peso ________ kilogrammi,

cuya exportación se interesa, remitida por ________
della cui esportazione si tratta, spedita da ________

de ________ consignada a ________, de ________
di ________ consegnata a ________, da ________

responde a los requisitos previstos en el Acuerdo concertado entre las Autoridades

risponde ai requisiti previsti dall'Accordo stipulato tra le Autorità

españolas e italianas el . . . . de . . . . . 197. .
spagnole e italiane . . . . 197. .

. . . . de . . . . . . de 197. .

El Inspector de la Salubridad de los Moluscos
L'Ispettore della Salubrità dei Molluschi

ALLEGATO/ANEXO 2b)

CERTIFICATO SANITARIO
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Direzione Generale Igiene, Alimenti e Nutrizione

Serie . . . . N. . . . . . .
Regione . . . .
Provincia . . . .
Comune . . . .

Speditore

Nome . . . .
Cognome . . . .
Domicilio . . . .
Mezzo di trasporto . . . .

Destinatario

Nome . . . .
Cognome . . . .
Destinazione . . . . . .

Natura del prodotto-specie

Numero dei colli . . . . .
Contrassegnati con . . .
Peso complessivo dei colli .

Si certifica:

che i prodotti sopraindicati provengono dall'impianto di depurazione di . . . . . . gestito da . . . . autorizzato dal Medico Provinciale con decreto n. . . . in data . . . . e riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni previste nell'Accordo italo-spagnolo del . . . .

CERTIFICADO SANITARIO
REPUBLICA ITALIANA

MINISTERIO DE SANIDAD

Dirección General de Higiene, Alimentos y Nutricion

Serie . . . . N. . . . . . .
Rejon . . . .
Provincia . . . .
Ayuntamento . . . . . .

Expedidor

Nombre proprio . . . . .
Apellido . . . .
Domicilio . . . .
Medio de transporte . . .

Destinatario

Nombre proprio . . . . .
Apellido . . . .
Destino . . . .

Naturaleza del producto-especie

Numero de bultos . . . .
Marcados con . . . . . .
Peso total de los bultos . .

Se certifica:

que los producros arriba indicados provienen de la Estacion depuradora de . . . . . . dirigida por . . . . autorizada por el Medico Provincial, por decreto n. . . . de fecha . . . . declarado idoneo en conformidad con lo previsto en el Acuerdo Hispano-italiano del . . . .

L'Ufficiale sanitario del comune di
Facultativo sanitario de ayuntamento de

ANEXO 3*a*)

(*Color rojo*)

ALLEGATO/ANEXO 3*b*)

prodotto
non depurato

(*Color rosso*)

ANNESSO 4

METODI DI ANALISI

Per quelli italiani, quelli richiesti nel decreto ministeriale in data 27 aprile 1978;

Per quelli spagnoli, ordinanza dell'11 aprile 1973 (Boletin Oficial del Estado, n. de 16 de Abril de 1973).

ANEXO 5*a*)

LEGISLACION ESPAÑOLA SOBRE MATERIA DE SALUBRIDAD Y CALIDAD DE MOLUSCOS EN VIGOR

Decreto 2.284/1964 de 23 de Julio, estableciendo el Reglamento sobre reconocimiento de calidad y salubridad de moluscos (B.O.E. 198, 18 Agosto 1964).

Resolución de la Dirección General de Sanidad de 28 de Julio de 1967 sobre obligatoriedad depuración moluscos (B.O.E. 190, 10 de Agosto 1967).

Resolución de la Dirección General de Sanidad de 19 de Enero 1970, sobre obligatoriedad depuración (B.O.E. de 29 de Marzo de 1970).

Decreto 2699/70 de 10 de Agosto rectificando el Decreto n. 2284/1984 (B.O.E. n. 232), de 28 de Septiembre de 1970.

Resolución n 32.440 de Dirección General Sanidad, de 16 de Octubre de 1974, sobre depuración de moluscos (B.O.E. 275, de 29 de Noviembre de 1974).

Resolución n. 16242 de Dirección General de Sanidad, de 11 de Julio de 1975, sobre depuración moluscos (B.O.E. n. 182 de 31 de Julio de 1975).

Resolución Dirección General Política Arancelaria e Importación de 18 de Julio de 1975 (B.O.E., n. 171, de 18 de Julio), estableciendo como unico punto de inspección de chirlas Barcelona.

Decreto 1835/7 de 24 de Julio, rectificando 2284/74, (B.O.E. n. 187, 8 de Agosto de 1975).

Real Decreto n. 1521/1977, de 3 de Mayo, aprobando el Reglamento técnico sanitario para productos de la pesca con destino al consumo humano (B.O.E. n. 157, de 2 de Julio de 1977).

Resolución Dirección General Sanidad de 28 de Julio de 1977 sobre color amarillo de los embases.

ALLEGATO/ANEXO 5*b*)

LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI SALUBRITA' DEI MOLLUSCHI

LEGISLACION ITALIANA SOBRE MATERIA DE SALUBRIDAD Y CALIDAD DE MOLUSCOS EN VIGOR

Legge 2 maggio 1977, n. 192 - *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 17 maggio 1977.

Decreti ministeriali 27 aprile 1978 - supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1978.

Ministero della Sanità: avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 aprile 1978 - *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 luglio 1978.

Decreto ministeriale 4 ottobre 1978 - *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 ottobre 1978.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1978 - *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 ottobre 1978.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185.

Decreto ministeriale 6 giugno 1968.

Decreto ministeriale 2 febbraio 1971.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1015**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dalla chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio alla chiesa di S. Pietro Orseolo, in Venezia-Mestre.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 14 giugno 1978, relativo all'assegnazione alla chiesa di S. Pietro Orseolo, in Venezia-Mestre di un appezzamento di terreno di mq 4.250 complessivi, stralciato dalla chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in località Carpenedo di Venezia-Mestre, sul quale è stato edificato il sacro edificio.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1016**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione per opere caritative educative denominata « Lucianum », in Reggio Calabria.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione per opere caritative educative denominata « Lucianum », in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1017**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di procura generalizia della congregazione delle suore dei poveri di S. Pietro Claver », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di procura generalizia della congregazione delle suore dei poveri di S. Pietro Claver », in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalle suore Celina Alvarez Rincon e Lilia Isabel Annichiarico Leon con atto pubblico 26 giugno 1975, n. 35715 di repertorio, a rogito dott. Stefano Brucculeri, notaio in Palestrina (Roma), consistente in due appartamenti con annessi due box siti in Roma, via Mattia Battistini, 234, descritti nella perizia giurata 19 dicembre 1975 del geom. Santino Gemmiti e valutati L. 62.200.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1018.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Mauro, in Serravalle di Chienti.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nocera Umbra 6 settembre 1979, relativo all'unione provvisoria *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in Castello di Serravalle di Chienti (Macerata), e di S. Mauro, in frazione Copogna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1019.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Vincenzo Ferreri e della Natività di Maria, in Molini di Triora.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia 1° giugno 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Vincenzo Ferreri, in frazione Gavano del comune di Molini di Triora (Imperia) e della Natività di Maria, in frazione Andagna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1020.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione « La fraternita delle piccole sorelle di Gesù », in Roma.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione « La fraternità delle piccole sorelle di Gesù », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1021.**

Autorizzazione all'Accademia degli Incamminati, in Modigliana, ad acquistare un immobile.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Accademia degli Incamminati, in Modigliana (Forlì), viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 25.000.000, un immobile denominato « Convento dei Cappuccini », sito in Modigliana, come da atto di compravendita 10 settembre 1971, n. 3191/550 di repertorio, a rogito dott. Adalberto Mercatali, notaio in Modigliana, registrato a Modigliana in data 30 settembre 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1022.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa arcipretale di Sant'Apollinare, in Russi.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980 col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa arcipretale di Sant'Apollinare in Russi (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 1980.

Modificazione alla costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'art. 2 del predetto decreto per quanto attiene al coordinamento delle attività gestionali relative alle funzioni amministrative già facenti capo all'Opera nazionale pensionati d'Italia, all'Ente nazionale per le Tre Venezie ed all'Ente nazionale rimpatriati e profughi;

Decreta:

Articolo unico

A modifica dell'art. 2, secondo comma, del decreto in data 24 marzo 1979 e con decorrenza dalla data del presente decreto, il capo dell'ufficio stralcio di cui al predetto art. 2 per le attività gestionali relative alle funzioni amministrative già facenti capo agli enti citati in premessa è coadiuvato, per la regione Sicilia, dal dott. Aurelio Coniglio, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato, e per le regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, dai direttori delle ragionerie regionali dello Stato di Trieste, Torino, Cagliari e delle ragionerie provinciali di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro del Tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 78

(596)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Determinazione della indennità di carica spettante al presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, con la quale l'Ente autonomo acquedotto pugliese è stato classificato come ente preposto a servizi di pubblico interesse;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dell'indennità di carica per il presidente del menzionato ente;

Visto il parere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., di cui alla nota n. 136491 del 13 giugno 1980;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1839/XXII.18/5/MA del 7 agosto 1980;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è determinata in misura pari a quella iniziale spettante al direttore generale dell'ente stesso, maggiorata del 20 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(502)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Determinazione dei parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche e avviate alla distillazione e nuova misura dei contributi da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale per i danni causati in agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 13 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede compensi integrativi a favore delle cooperative frutticole singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche registratesi nelle aziende degli associati avviando tali prodotti alla distillazione;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 24 aprile 1975, con il quale sono stati determinati, ai sensi del secondo comma del citato art. 13 della legge n. 364/70, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere, destinate alla distillazione, ed è stato stabilito, in relazione a detti parametri, l'importo del contributo da concedere ai produttori per ogni chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie;

Ritenuta la necessità di adeguare il contributo di cui trattasi in rapporto all'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito, stabilita da ultimo in L. 290.000 per ettanidro di alcool prodotto, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693;

Ritenuto che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando per il parametro di resa una somma pari al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione, al netto dell'abbuono misuratori, maggiorata dell'importo dei diritti erariali;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool restano determinati:

a) per le mele: in litri 4,50 per ciascun quintale;
b) per le pere: in litri 3,50 per ciascun quintale.

Art. 2.

In relazione ai parametri di cui al precedente articolo, il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione è stabilito in L. 41,04 per chilogrammo di mele e in L. 31,92 per chilogrammo di pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(504)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Dilazione nel versamento delle entrate al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Aulla.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 17 novembre 1980, con la quale la Cassa di risparmio della Spezia, titolare del-

l'esattoria comunale delle imposte dirette di Aulla, chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 1.063.613.580 relativo al carico dell'imposta locale sui redditi iscritto a ruolo, per gli anni 1974 e 1975, in due rate da novembre 1980 a nome del sig. Renato Panichelli, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico attesa la comprovata insolvibilità del contribuente;

Considerato che l'intendenza di finanza di Massa Carrara, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di detti tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati allo esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Dal titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Aulla è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di febbraio 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.004.689.387 (lire unmiliardoquattromilioniseicentottantanovemilatrecentottantasette) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.063.613.580 iscritto a ruolo a nome del sig. Renato Panichelli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Massa Carrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(563)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1981.

Autorizzazione alle esattorie di Cesena, Cervia, Loiano e Bazzano al quietanzamento automatico dei versamenti diretti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Viste le istanze in data 30 settembre 1980 con le quali la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, per le esattorie dalla stessa gestite nelle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzata per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti;

Preso atto dei pareri favorevoli all'emanazione del provvedimento espressi dai competenti organi periferici e ritenuto che per le esattorie appresso specificate ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti esattorie, gestite dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzo del bollettario mod. 12, modul. F, imposte 512, nel formato cm 33 × 9 pollici.

Provincia di Bologna: esattorie consorziali di Loiano e Bazzano, comprendenti i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;

Provincia di Ravenna: Cervia;

Provincia di Forlì: Cesena.

L'autorizzazione decorre, per ciascuna delle suddette esattorie, dal 1° gennaio 1981 o, se posteriore, dalla prima decade successiva alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(538)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1981.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 16 marzo 1981 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Caserta: Mondragone;

della provincia di Catanzaro: Aquaro - Cirifalco - Sersale;

della provincia di Firenze: Empoli;

della provincia di Novara: Borgomanero - Galliate - Gozzano - Novara - Oleggio - San Pietro Mosezzo - Trecate;

della provincia di Roma: Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ordinanza di fissazione della data certa della cessazione dell'attività di vettore di emigranti da parte della « Italia di navigazione S.p.a. ».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Vista l'allegata istanza in data 24 marzo 1980 della « Italia - Società di navigazione per azioni » tendente ad ottenere la restituzione della cauzione di L. 5.000.000 (cinquemilioni) a suo tempo prestata dalla società stessa ai sensi dell'art. 18 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione (regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 - legge 17 aprile 1925, n. 473) a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti ad essa ed ai suoi rappresentanti quale vettore d'emigranti e costituita da titoli « Ricostruzione 5 % » depositati presso la Cassa depositi e prestiti di Genova con polizza n. 61152 del 31 ottobre 1947 al numero di posizione 212227;

Visto l'art. 53 del regolamento della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Sentiti gli ispettorati di frontiera di Messina, Genova, Palermo, Brindisi, Trieste, Napoli;

Fissa

la data certa della cessazione dell'attività di vettore di emigranti da parte della « Italia di navigazione S.p.a. » nel giorno 26 maggio 1977, come risulta dalla comunicazione n. 00280 in data 15 aprile 1980 dell'ispettorato di frontiera di Genova;

Diffida formalmente

chiunque possa avervi interesse che, spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione succitati per l'acquisto al diritto alla restituzione della cauzione, questa sarà liberamente restituita al vettore senza alcuna responsabilità del direttore generale e del Ministro degli affari esteri, eccettuato il caso di giudizi pendenti dei quali venga in tempo dato loro avviso dagli stessi interessati.

Dispone

per la pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché agli albi delle capitanerie e degli ispettorati di frontiera per l'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo ai sensi del quinto comma del ripetuto art. 53 del regolamento.

Roma, addì 23 gennaio 1981

Il direttore generale: MIGLIUOLO

Onorevole Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione - Ufficio VI - Reparto III - ROMA

La sottoscritta « Italia » di navigazione, Società per azioni con sede in Genova, piazza De Ferrari, 1, chiede a codesto onle Ministero il rilascio di provvedimento formale « *decreto di svincolo* » (col sigillo di ufficio) del deposito cauzionale di Lit. 5.000.000 (lire cinquemilioni) costituito a Vs/favore per la concessione della patente di vettore di emigrazione, in considerazione della trasformazione della sua attività da servizio prevalentemente passeggeri a servizio trasporto solo merci in forza della legge n. 684 del 20 dicembre 1974.

Detta cauzione è composta da titoli « Ricostruzione 5 % » depositati presso la Cassa depositi e prestiti di Genova con polizza n. 61152 del 31 ottobre 1947 al n. di posizione 212227, ricevuta tesoreria n. 29825 del 20 ottobre 1947.

La suindicata forma di autorizzazione si rende necessaria in quanto la lettera di svincolo (che alleghiamo in fotocopia) del predetto deposito già rilasciata da questo ispettorato di frontiera su Vs/telespresso n. 096/III/3444 del 4 dicembre 1979 non è sufficiente, a giudizio della direzione provinciale del tesoro, Cassa depositi e prestiti di Genova, per procedere alla restituzione della summenzionata somma.

Con la preghiera di farle pervenire con cortese urgenza il documento in parola in modo da evitare la prescrizione di altri documenti fatti rilasciare all'epoca per l'istruzione della pratica, non prevedendo il disguido occorso, la sottoscritta ringrazia e distintamente saluta.

Genova, addì 24 marzo 1980

Italia di navigazione - Società per azioni, in Genova
(firme illeggibili)

(542)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1980, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 107, il dott. Elio Ciaccia è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Claudio Della Porta.

(567)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. La Concordia, in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1980, registro n. 9 Industria, foglio n. 335, il sig. Luciano Orsini è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. « La Concordia », in Milano, in sostituzione del sig. Angelo Di Pietro.

(602)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in data 31 gennaio 1981, il prof. Francesco Bignardi è stato nominato direttore generale della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

(703)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: D'Astore Gaetano, nato a Taranto il 14 marzo 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	991,80	991,80	992,05	991,80	—	991,75	991,70	991,80	991,80	991,80
Dollaro canadese .	826,10	826,10	826 —	826,10	—	826,10	826,30	826,10	826,10	826,10
Marco germanico . . .	474,70	474,70	474,80	474,70	—	474,70	474,43	474,70	474,70	474,60
Fiorino olandese .	437,90	437,90	437,25	437,90	—	437,90	437,67	437,90	437,90	437,90
Franco belga	29,593	29,593	29,5950	29,593	—	29,60	29,59	29,593	29,593	29,60
Franco francese . .	205,87	205,87	206,40	205,87	—	205,85	205,90	205,87	205,87	205,80
Lira sterlina . . .	2383,90	2383,90	2384,25	2383,90	—	2383,85	2384,25	2383,90	2383,90	2383,90
Lira irlandese .	1776,75	1776,75	1771 —	1776,75	—	—	1772 —	1776,75	1776,75	—
Corona danese . . .	154,11	154,11	154,30	154,11	—	154,1	154,13	154,11	154,11	154, 0
Corona norvegese .	183,60	183,60	184,10	183,60	—	183,50	183,371	183,60	183,60	183,60
Corona svedese . . .	218,40	218,40	217,75	218,40	—	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40
Franco svizzero .	522,91	522,91	524 —	522,91	—	522,90	523,35	522,91	522,91	522,90
Scellino austriaco .	66,95	66,95	66,95	66,95	—	67,90	67,01	66,95	66,95	66,95
Escudo portoghese .	18 —	18 —	17,99	18 —	—	18 —	17,95	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,09	12,09	12,08	12,09	—	12,10	12,085	12,09	12,09	12,10
Yen giapponese . . .	4,865	4,865	4,87	4,865	—	4,85	4,868	4,865	4,865	4,85

Media dei titoli del 29 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,325
» 5,50 % » » 1968-83	86,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,550
» 9 % » » 1975-90	72,550
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	79,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	98,825
» » » » 1-10-1979/81	99,225
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,625
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
» » » » 1- 6-1980/82	98,025
» » » » 1- 7-1980/82	98,90
» » » » 1- 8-1980/82	98,05
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,825
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	991,75
Dollaro canadese	826,20
Marco germanico	474,565
Fiorino olandese	437,785
Franco belga	29,591
Franco francese	205,885
Lira sterlina	2384,075
Lira irlandese	1774,375
Corona danese	154,12
Corona norvegese	183,655
Corona svedese	218,40
Franco svizzero	523,13
Scellino austriaco	66,98
Escudo portoghese	17,975
Peseta spagnola	12,087
Yen giapponese	4,866

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, n. 212, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed accertato l'effettuato accantonamento, in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della stessa legge, nella dotazione organica della categoria « qualificati » del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno dei posti spettanti agli appartenenti alle graduatorie di cui all'art. 26-*quater*, primo comma, della citata legge n. 33 del 1980;
Considerato che, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni, sono disponibili n. 8 posti nella suddetta categoria degli operai qualificati del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale relativamente ai posti disponibili nell'anno 1980;
Ritenuto di far luogo alla immediata copertura dei succitati posti;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a otto posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, così ripartiti tra le seguenti qualifiche di mestiere:

conducente di automezzi . . . . posti 7
meccanico . . . . » 1

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda di ammissione al concorso per quali, tra i posti sopraindicati, intendano concorrere.
Coloro che intendano concorrere per i posti di entrambe le qualifiche di mestiere, indicate al primo comma del presente articolo, debbono presentare domande separate.
I vincitori del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verranno destinati in sede di prima assegnazione ad un ufficio di questo Ministero sito nella capitale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
C) Godimento dei diritti politici;
D) Buona condotta morale e civile;
E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
F) Diploma di licenza elementare;
G) Essere in possesso della patente civile di guida di categoria « D » pubblica in corso di validità;
H) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
Il requisito di cui alla lettera *G*) deve essere posseduto dai soli candidati aspiranti alla qualifica di conducente di automezzi.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.
Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.
Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, per motivi attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, dovranno presentare o far pervenire la domanda rispettivamente ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano e all'ufficio del presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.
Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.
Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suindicato, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del marito preceduto dalla parola « coniugata »);
b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

I dati di cui al precedente punto *e*) vanno riportati sul retro della domanda oppure su di un foglio da allegare alla domanda stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad esperimento pratico, articolato in una prova orale e in una prova pratica.

La data ed il luogo di svolgimento per l'esperimento pratico verranno comunicati ai candidati non meno di venti giorni prima del loro inizio.

I candidati aspiranti ad essere assunti come conducenti di automezzi dovranno presentarsi a sostenere l'esperimento muniti della prescritta patente di guida.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

L'esperimento pratico non s'intende superato se il candidato avrà riportato un punteggio inferiore a 12/20.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato l'esperimento pratico dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I titoli stessi sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICITÀ ED IMPUGNATIVE DELLA GRADUATORIA E DELLA DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

Art. 8.

Le graduatorie relative ai posti delle singole qualifiche di mestiere, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso. Coloro che per l'ammissione al concorso hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione — al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi — negli elenchi degli aventi titolo di cui all'art. 19 della succitata legge n. 482 del 1968;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'incondizionata idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, inoltre di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, qualora lo stesso non sia stato rilasciato;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende).

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 10, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente art. 10 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi di altri Ministeri.

Art. 12.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'Amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

Trattamento economico

I vincitori del concorso sono nominati operai qualificati in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 129) di L. 948.150, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 14.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1980

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1981
Registro n. 1 Interno, foglio n. 23

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso la prefettura di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata alla predetta prefettura, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della commissione di coordinamento.

ALLEGATO *B*

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E PERSONALE
Tramite la prefettura di (1)

L. 2.000 di marche da bollo

Codice concorso 8/CA

(*da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . . . nome . . . .
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso [M] [F] stato civile . . . . numero figli . . . . .

Data di nascita: g . . m. . . a. . . luogo . . . . provincia . . . .

Indirizzo residenza: via . . . . comune . . . . provincia . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via . . . . comune . . . . provincia . . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . .

Titolo di studio posseduto: . . . . anno di conseguimento . . . istituto . . . . via . . . .

Titolo elevazione limite età . . . .

Cittadinanza . . . .

Posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI] qualifica . . . . . . amministrazione . . . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione: [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) il . . . . . . PT

OGGETTO: *Concorso pubblico a otto posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1980.*

. sottoscritt . . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto per la seguente qualifica di mestiere . . . . . ; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente rispondono a verità e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Dichiara, altresì, di essere in possesso della patente di guida di tipo « D » pubblica (2).

Firma da autenticare

☐ Barrare la casella che interessa.

(1) Indicare la prefettura di residenza.

(2) Vedi art. 2 del bando di concorso.

(525)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, con la qualifica di conducente di automezzi e trattori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, n. 212, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed accertato l'effettuato accantonamento, in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della stessa legge, nella dotazione organica della categoria « specializzati del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno dei posti spettanti agli appartenenti alle graduatorie di cui all'art. 26-*quater*, primo comma, della citata legge n. 33 del 1980;

Considerato che, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni, sono disponibili undici posti nella suddetta categoria degli operai specializzati del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale relativamente ai posti disponibili nell'anno 1980;

Ritenuto di far luogo alla copertura dei succitati posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a undici posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, con la qualifica di conducente di automezzi e trattori.

Dei predetti undici posti, un posto è riservato ai militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

I vincitori del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verranno destinati in sede di prima assegnazione ad un ufficio di questo Ministero sito nella capitale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

F) Diploma di licenza elementare.

G) Essere in possesso della patente civile di guida di categoria « E » pubblica in corso di validità.

H) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, per motivi attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, dovranno presentare o far pervenire la domanda rispettivamente ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano e all'ufficio del presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine su indicato, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del marito preceduto dalla parola « coniugata »);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

I dati di cui al precedente punto e) vanno riportati sul retro della domanda oppure su di un foglio da allegare alla domanda stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte, articolata in una prova orale e in una prova pratica.

La data ed il luogo di svolgimento per la prova d'arte verranno comunicati ai candidati non meno di venti giorni prima del loro inizio.

I candidati aspiranti ad essere assunti come conducenti di automezzi e trattori dovranno presentarsi a sostenere l'esperimento muniti della prescritta patente di guida.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

La prova d'arte non s'intende superata se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a 12/20.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'arte dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I titoli stessi sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICITÀ ED IMPUGNATIVE DELLA GRADUATORIA E DELLA DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

Art. 8.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

Trattamento economico

I vincitori del concorso sono nominati operai specializzati in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 165) di L. 1.212.750, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1980

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1981
Registro n. 1 Interno, foglio n. 22

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte, esclusivamente a macchina o a carattere stampatello, su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente, a pena di irricevibilità, lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso la prefettura di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata alla predetta prefettura, tramite raccomandata A.R., *senza usare busta*, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

---

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della commissione di coordinamento.

ALLEGATO *B*

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E PERSONALE
Tramite la prefettura di (1)

L. 2.000 di marche da bollo

Codice concorso 11/CA

(*da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . nome .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso [M] [F] stato civile . . numero figli .

Data di nascita: g . . m. . . a. . . luogo . . provincia .

Indirizzo residenza: via
comune . provincia

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via .
. . comune .
provincia . c.a.p. . tel. .

Titolo di studio posseduto: .
anno di conseguimento . . istituto .
via .

Titolo elevazione limite età

Cittadinanza .

Posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI]
qualifica amministrazione

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione:
[NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . .
. . . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . .
. . . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) il
. . . . . . PT

OGGETTO: *Concorso pubblico a undici posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1980.*

. . sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto per la seguente qualifica di mestiere: conducente di automezzi e di trattori; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente rispondono a verità e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Dichiara, altresì, di essere in possesso della patente di guida di tipo « E » pubblica.

. . . .
Firma da autenticare

☐ Barrare la casella che interessa.
(1) Indicare la prefettura di residenza.

(526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica otorinolaringoiatrica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(615)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:
istituto di merceologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(616)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia prima cattedra . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la prima cattedra dell'istituto di microbiologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università di Roma, p.le Aldo Moro, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(617)

Concorso ad un posto di aiuto-bibliotecario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, 34136 Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

(656)

Concorso a tre posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università presso l'Università di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per la edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(655)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Mestre alle ore 7,30 del giorno 15 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22;
scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68.

(687)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del giorno 15 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37;
liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini » (prefabbricato), via G. Giusti, 27.

(688)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 15 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto « Sacro Cuore », via Marsala, 42;
istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
istituto « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54;
istituto « S. Filippo Neri », via Don Orione, 8.

(690)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Cagliari alle ore 8 del giorno 15 febbraio 1981, nella sede appresso indicata:

istituto magistrale « E. d'Arborea », via Carboni Boi, 3.

(689)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del giorno 15 febbraio 1981 nella sede appresso indicata:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

(691)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Masi Luigi, nato ad Avella il 10 giugno 1943 punti 95 su 100
Rossi Giorgio, nato ad Alatri l'8 giugno 1944 . . . » 90 »
Rinaldi Giovanni, nato a Francavilla Fontana il 5 settembre 1944 . . » 84 »
Kob Karl, nato a Stein an der Enns (Austria) il 12 gennaio 1946 . . . . » 81 »
Milardi Mauro, nato a Roma il 19 febbraio 1947 . . . . » 81 »
Perfetti Osvaldo, nato a Rogliano l'8 settembre 1948 . . » 81 »
Ballacci Grazia, nata a Gualdo Tadino il 19 luglio 1947 . » 80 »
Risoli Vincenzo, nato a Francavilla Marittima il 30 ottobre 1941 » 80 »
Ceratti Francesco, nato a Sesto S. Giovanni il 28 agosto 1947 . . » 78 »
Fratello Francesca, nata a Roma il 4 agosto 1941 . . . . punti 77 su 100
Colabattista Guglielmo, nato a Chieti il 12 settembre 1949 . . . . » 76 »
Fracchia Lorenzo, nato a Vercelli il 24 febbraio 1949 . . . . » 76 »
Cinquegrana Antonio, nato a Napoli il 25 giugno 1926 . . . . » 75 »
Fonti Ferdinando, nato a Roma il 9 settembre 1946 . . . . » 73 »
Rinaldi Pietro, nato a Leonforte il 13 febbraio 1946 . . . . » 73 »
Viola Anna, nata ad Asmara il 23 luglio 1943 . . . . » 72 »
Beneduce Raffaele, nato a S. Anastasia (Napoli) il 16 maggio 1930 . . . . . » 71 »
Lento Federico Guglielmo, nato a Filadelfia (Catanzaro) il 4 agosto 1942 . . . » 71 »
Munafò Giuseppe, nato a Noto (Siracusa) il 20 luglio 1949 . . . . » 71 »
Muscente Arturo, nato a Palena (Chieti) l'8 novembre 1947 . . . . » 71 »
Sorbello Antonia, nata a Messina il 6 febbraio 1945 . . . . » 70 »
Tiotto Renato, nato a Milano il 14 luglio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(547)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ariani Giuseppe, nato a Macerata il 25 marzo 1941 . . . . punti 85 su 100
Becherucci Carlo, nato ad Orte il 12 dicembre 1941 . . . . » 85 »
Delogu Giovanna Maria, nata a Ittiri il 13 aprile 1943 . . . . » 85 »
Fabiano Massimo, nato a Roma il 14 febbraio 1945 . . . . » 85 »
Fagiano Giacomo, nato a Macerata il 27 giugno 1944 . . . . » 85 »
Grillo Archimede, nato a Catania il 19 maggio 1943 . . . . » 85 »
Rubulotta Giovanni, nato a Agira il 4 novembre 1945 . . . . » 85 »
Scarale Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo il 17 gennaio 1945 . . . . » 85 »

Schiavello Rocco, nato a Gerocarne il 18 marzo 1943 . . . . punti 85 su 100

Venturi Mario, nato a Orbetello il 30 luglio 1944 . . . . » 85 »

Arcieri Luigi, nato a Castrovillari l'8 giugno 1940 . . . . » 80 »

Cristofori Lucio, nato a Castel di Lama il 26 febbraio 1941 . . » 80 »

Festa Giuseppe A., nato a S. Gennaro Vesuviano l'11 aprile 1931 . . . . . » 80 »

Garofalo Sergio, nato a Chiaramonte G. il 22 aprile 1942 . . . . . » 80 »

Manicketh Varghese Mathew, nato a Vallakom il 30 maggio 1938 . . . . » 80 »

Milanesi Andrea, nato a Dolo il 9 giugno 1943 . . . . » 80 »

Orciuoli Angelo, nato a S. Michele di S. il 12 febbraio 1943 . . . . » 80 »

Siciliano Pietro, nato ad Avellino il 29 giugno 1944 . . . . . . » 80 »

Todaro Eugenio, nato ad Alia il 30 maggio 1943 . . . . » 80 »

Zagami Antonino, nato a Catania il 14 settembre 1942 . . . . » 80 »

Accinni Roberto, nato a Napoli il 25 gennaio 1931 . » 75 »

Alfieri Sergio, nato a Palermo il 16 giugno 1945 . » 75 »

Barbarulo Angelo, nato a Nocera Inferiore il 6 maggio 1934 . . » 75 »

Branca Leandro, nato a Pellaro il 28 settembre 1945 . . » 75 »

Cesareo Edmondo, nato a L'Aquila il 7 maggio 1944 . . . . » 75 »

Dell'Aglio Francesco, nato a Fasano il 2 aprile 1945 . . » 75 »

Fabiani M. Luisa, nata a Tradate il 5 marzo 1943 . » 75 »

Giovanelli Graziella, nata a Piacenza il 1° novembre 1942 . . » 75 »

Lattaruli Alfredo L., nato a Mola di B. il 1° gennaio 1926 . . . . » 75 »

Libonati Piera, nata a Chieri il 3 maggio 1944 . . . . » 75 »

Mauro Mario, nato a Palermo il 15 gennaio 1930 . . . . . . » 75 »

Murtas Pietro, nato a Ghilarza il 26 luglio 1936 . . . . . » 75 »

Pagano Mario, nato a Napoli il 1° marzo 1940 . . . . . » 75 »

Piccini Ferdinando, nato a Nimis il 10 maggio 1943 . . . . . » 75 »

Pinto Giovanni, nato a Locorotondo il 10 novembre 1944 . . . . » 75 »

Polese Piergirolamo, nato a Mestre il 31 gennaio 1941 . . . . » 75 »

Quartarone M. Luisa, nata a Catania il 20 ottobre 1943 . . . . » 75 »

Sergi Walter, nato a Vedelago il 31 gennaio 1945 . . . . » 75 »

Simioni Bruno, nato a Fontaniva il 14 novembre 1942 . » 75 »

Tomba Gabriella, nata a S. Bonifacio il 21 gennaio 1944 . . » 75 »

Antonelli Angelo, nato a Rutigliano il 19 settembre 1943 » 70 »

Augugliaro Vito, nato ad Erice il 26 luglio 1937 . . . . . . » 70 »

Banella Paolo, nato a Frassinello M. il 21 agosto 1943 . . » 70 »

Battocchio Giuseppe, nato a Rossano Ven. l'8 ottobre 1944 . . . » 70 »

Bausi Carlo, nato a Poggio a Caiano il 28 agosto 1941 . . . . . . » 70 »

Borsetti Ermanno, nato a Sorano di 27 aprile 1928 . . . . punti 70 su 100

Chianca Enrico, nato ad Altare il 22 dicembre 1939 . . . . » 70 »

Corbascio Massimo, nato a Brindisi il 13 novembre 1943 . . . . » 70 »

De Fuortes Roberto, nato a Napoli il 28 luglio 1939 . . . . » 70 »

de Werra Eugenio, nato a Roma il 20 settembre 1945 . . . . » 70 »

Fogliani Alberto, nato a S. Casciano in V.P. il 28 ottobre 1943 . . . . . . » 70 »

Gargiulo Aurelia, nata a Roma il 27 dicembre 1941 . . . . » 70 »

Guarnera Giuseppa Rita, nata a Pace del M. il 29 maggio 1943 . . . . » 70 »

Laurelli Fernando, nato ad Isernia il 19 febbraio 1930 . . . . » 70 »

Lo Sardo Antonio, nato a Napoli il 14 maggio 1940 . . . . » 70 »

Marino Francesco, nato a Melilli il 21 aprile 1940 . . . . » 70 »

Mazzarello Giancarlo, nato a Genova il 5 agosto 1942 . . . . » 70 »

Menzano Adriana, nata a Crotone il 2 dicembre 1944 . . . . » 70 »

Micalella Franco, nato a Capodistria il 13 giugno 1943 . . . . » 70 »

Montalto Antonio, nato a Marsala il 1° maggio 1940 . . . . » 70 »

Protosido Giovanni B.P., nato a Genova il 23 marzo 1936 . . . . » 70 »

Ricci Vittoria, nata a Genova il 5 novembre 1920 . . . . » 70 »

Rinaldo Roberto, nato a Manerbio il 16 gennaio 1944 . . . . » 70 »

Roncalli M. Grazia, nata a Bergamo il 25 maggio 1944 . . . . » 70 »

Scalera Rita, nata a Roma il 5 settembre 1944 . . . . » 70 »

Sciuto Mario Giuseppe, nato a Milano il 26 agosto 1944 . . . . » 70 »

Tamburriello Giuseppe, nato a Venosa il 23 agosto 1933 . . . . » 70 »

Torre Vittorio, nato a Pagani il 16 settembre 1941 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(548)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si comunica che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1980 (data di pubblicazione 26 gennaio 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1980, con il quale viene approvato l'elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti con decreto ministeriale 9 giugno 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 29 giugno 1978).

(681)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. **71.**

Modificazioni alle misure delle quote di aggiunta di famiglia per coniuge e figli a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono al personale regionale, in servizio alla data dell'1 luglio 1980 o successiva, nella misura e con le decorrenze stabilite dall'art. 3 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1980, n. 440.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 225 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **72.**

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Le funzioni e le attività relative alla tutela della salute mentale nella regione tendono a:

privilegiare il momento preventivo;

eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche;

favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.

Art. 2.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, di norma in strutture extraospedaliere.

Art. 3.

I presidi e i servizi a struttura dipartimentale destinati agli interventi di cui al precedente articolo sono:

i presidi territoriali di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, denominati centri di salute mentale;

i servizi speciali psichiatrici ospedalieri;

le strutture di riabilitazione, integrazione e reintegrazione sociale;

la clinica psichiatrica universitaria convenzionata.

Gli stessi nello svolgimento della propria attività devono tener conto anche dell'esigenza di superare, nei modi e nei tempi che verranno indicati dal piano sanitario regionale, gli ospedali psichiatrici ed i reparti di lungodegenza psichiatrica esistenti nel territorio regionale.

Art. 4.

Il piano sanitario regionale, di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevederà, fra l'altro, per quanto attiene al settore della tutela della salute mentale:

i criteri per la istituzione e la collocazione nei distretti dei centri di salute mentale;

gli ospedali generali sede del servizio psichiatrico ed il relativo numero di posti letto;

l'articolazione dei servizi di emergenza psichiatrica nell'intero territorio regionale;

i centri di salute mentale le cui équipes devono comprendere neuropsichiatrici-infantili e sociologi.

Il primo piano sanitario regionale disciplinerà, altresì, la diversa utilizzazione degli ospedali psichiatrici e delle altre strutture neuropsichiatriche, mano a mano che si renderanno disponibili.

Capo II

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Art. 5.

Le strutture di cui al precedente art. 3, operanti nella stessa unità sanitaria locale, costituiscono il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento coordina l'attività dei presidi e dei servizi psichiatrici, i quali svolgono le funzioni preventive, curative e riabilitative in un complesso organizzativo unico rispetto ai bisogni reali della popolazione del territorio di pertinenza, avendo di mira di evitare frammentarietà e deficienze di azione.

Art. 6.

Il dipartimento di salute mentale assicura l'adempimento delle proprie funzioni mediante:

interventi di emergenza e di pronta disponibilità;

attività di diagnosi e cura;

attività di consulenza;

attività di riabilitazione e reintegrazione.

Tali funzioni sono esercitate in base a schemi di lavoro programmati, in modo coordinato ed articolato, secondo il bisogno di soggetti portatori del disturbo mentale.

Art. 7.

Il dipartimento per la salute mentale è coordinato da un medico specialista in psichiatria, nominato dal presidente dell'unità sanitaria locale, scelto tra i membri del comitato tecnico-funzionale che lo coadiuva nell'espletamento dell'incarico.

Il comitato tecnico-funzionale è composto dai rappresentanti degli operatori medici e non medici del dipartimento.

Nel comitato sono anche rappresentati gli operatori sociali delle eventuali strutture corrispondenti facenti parte del dipartimento.

I compiti del coordinatore e del comitato sono determinati da apposito regolamento, che detta anche norme per le elezioni dei medesimi e per il funzionamento del dipartimento stesso.

Il regolamento è adottato dall'unità sanitaria locale.

A tal fine, la giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.

Art. 8.

I coordinatori dei dipartimenti per la salute mentale della regione si riuniscono, su richiesta di uno o più di essi o dell'assessorato dell'igiene e della sanità, e formano il comitato consultivo regionale per la psichiatria con compiti di osservazione, valutativi e propositivi.

I verbali delle riunioni sono comunicati a tutte le unità sanitarie e all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità.

Capo III

PRESIDI E SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Art. 9.

Il centro di salute mentale è unità operativa nel territorio e fa parte dei servizi sanitari del distretto di base di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; esso svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con altre componenti socio-sanitarie, nell'ambito dei servizi facenti capo al distretto o a più distretti sanitari di base.

Nell'espletamento dei suoi compiti fornisce le prestazioni ritenute più idonee per la risposta alle esigenze di persone portatrici di sofferenze psichiche, assicurando in genere:

interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari, e terapie farmacologiche;

rapporti a fini terapeutici con nuclei familiari e con i membri di istituzioni sanitarie, assistenziali, ecc.;

incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti nel quadro dell'attività socio-terapeutica e di educazione sanitaria-psichiatrica;

servizio di appoggio ed assistenza ad utenti a fini di prevenzione, cura e riabilitazione, anche mediante temporanea ospitalità diurna ed, eventualmente, notturna nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Gli interventi assistenziali e sanitari sono prestati, secondo la necessità del caso, presso la sede del centro, al domicilio dell'assistito o altrove (scuola, luogo di lavoro, ecc.).

Ogni centro, nel rispetto del segreto d'ufficio deve tener il diario clinico di tutti gli interventi effettuati, mantenendo, con particolare evidenza, l'aggiornamento dei casi seguiti, ai fini di una efficace azione preventiva, curativa e riabilitativa, di verifica sanitaria, assistenziale e amministrativa.

Il centro di salute mentale è costituito da una équipe con rappresentatività multiprofessionale, di cui fanno parte almeno uno psichiatra, uno psicologo, assistenti sociali e personale infermieristico, e, quando lo preveda il Piano sanitario regionale, un neuropsichiatra infantile e un sociologo.

Art. 10.

Il servizio speciale psichiatrico ospedaliero è istituito presso determinati ospedali generali, secondo le previsioni del piano regionale, ed ha una disponibilità di non più di 15 posti letto.

L'attività di diagnosi e cura presso il servizio è prestata dalla équipe medico-professionale territoriale in guisa che sia garantita la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale.

Il personale addetto al servizio opera nell'interno dell'ospedale nel rispetto delle norme vigenti nell'ordinamento ospedaliero.

Art. 11.

Sono strutture di integrazione sociale, operanti in stretta connessione con il centro di salute mentale, i centri riabilitativi e le strutture alternative in funzione deistituzionalizzante, quali:

day hospitals e centri notturni;
centri di rieducazione motoria e sensoriale;
case-famiglia per integrazione e reintegrazione sociale;
corsi professionali a carattere residenziale diurno;
centri di riabilitazione lavorativa;
cooperative finalizzate.

Art. 12.

Il servizio per l'emergenza viene svolto con continuità dalla guardia psichiatrica e tende ad individuare la migliore soluzione disponibile per la persona che manifesta disturbi mentali, garantendole l'occorrente assistenza a domicilio o presso presidi.

Nell'ambito degli interventi dell'emergenza psichiatrica si situa, altresì, la competenza dei medici del dipartimento nel convalidare, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattie mentali.

Il piano sanitario regionale determina la sede della guardia psichiatrica e i criteri per la pronta disponibilità psichiatrica.

Per l'assistenza a bordo durante il trasporto di ammalati psichiatrici il servizio di emergenza od altro presidio dispone la presenza di personale adeguato.

Art. 13.

L'attività di diagnosi e cura psichiatrica si esplica di norma a domicilio del paziente e presso le strutture territoriali del dipartimento, a tempo parziale o in modo continuativo, compresi i trattamenti sanitari obbligatori che non richiedono degenza ospedaliera.

L'attività di diagnosi e cura si esplica altresì, ove ricorrano le condizioni di legge, presso il servizio psichiatrico ospedaliero o presso la clinica psichiatrica universitaria convenzionata, ovvero, per i ricoveri volontari, presso gli altri reparti di degenza ospedaliera o della clinica universitaria.

Art. 14.

L'attività di consulenza psichiatrica e psicologica si esplica nei riguardi dei degenti per altre affezioni, qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio; ovvero nei riguardi dei pazienti, in collaborazione con altri operatori sanitari del distretto, sia in forma ambulatoriale, sia a domicilio, sia in condizioni di degenza non obbligatoria presso reparti di ospedali generali.

Art. 15.

Le attività di riabilitazione e reintegrazione sono dirette a favorire il reinserimento dei disturbati mentali nell'ambito comunitario, in particolare, di quelli dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni neuropsichiatriche.

L'attività di riabilitazione si svolge nel territorio e consiste in attività terapeutiche per il recupero sociale degli stessi pazienti.

Il servizio di reintegrazione consiste negli interventi volti a responsabilizzare i pazienti predetti coinvolgendo anche il loro ambito di appartenenza e si esplica presso la sede del centro di salute mentale e presso le strutture abitative etero e autogestite (foyer, gruppi-appartamento) e promuovendo altresì situazioni occupazionali protette e non protette.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Le unità sanitarie locali adottano, secondo i tempi e le modalità previste dal piano sanitario regionale, il piano attuativo di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati.

Il piano attuativo deve tendere verso soluzioni alternative che diano risposte ai bisogni dei lungodegenti psichiatrici con particolare riferimento:

al recupero dei pazienti basato sulla ricostituzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;

alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi-appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e/o lavorative;

all'assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;

al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l'inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;

all'assistenza per grave invalidità e/o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica.

Art. 17.

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e dai piani attuativi di cui all'articolo precedente, si provvede:

a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnata a ciascuna unità sanitaria locale;

b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con i fondi di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per lo scopo.

Art. 18.

Per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 17, la giunta regionale, sulla base dei piani attuativi di cui all'art. 16, provvede al riparto dell'apposito stanziamento destinando distinte sovvenzioni per:

la gestione di day-hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;

il mantenimento presso case-famiglia e al domicilio, compresa l'eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonchè presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all'onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;

per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa.

L'erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell'assessore all'igiene e alla sanità.

E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.

Art. 19.

Per gli scopi di cui alla lettera *c*) dell'art. 17, la giunta regionale, sulla base dei piani attuativi di zona di cui all'art. 16, provvede alla ripartizione tra le unità sanitarie locali dell'apposito stanziamento destinando distinte quote per il finanziamento:

a) delle opere di ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrico o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;

b) costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna.

Nelle quote di finanziamento di cui alle lettere *a*) e *b*) può essere riservata una percentuale sino ad un massimo del 20% delle medesime per arredi e dotazioni mobiliari.

In attuazione del programma disposto con la ripartizione dei fondi di cui al precedente comma, l'assessore all'igiene e alla sanità dispone, con proprio decreto, l'erogazione a favore delle unità sanitarie locali, dei contributi, previa acquisizione dei seguenti atti:

a) per opere:

deliberazione dell'assemblea generale della unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;

progetto esecutivo;

concessione di edificare;

b) per l'acquisto di aree e di edifici:

deliberazione dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;

atto preliminare di acquisto;

relazione tecnico-economica sulle caratteristiche dell'immobile e sull'impiego cui è destinato.

E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali assegnatarie di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

La giunta regionale determina altresì il fabbisogno di appartamenti, in condominio o in villette, da riservare per le esigenze del programma di deistituzionalizzazione e ne dispone l'inserimento nei piani di edilizia pubblica.

Art. 20.

Ai fini del futuro inserimento e del migliore utilizzo del personale infermieristico nel complesso dei servizi generali per la salute mentale, sarà data attuazione alle norme previste dalla legge 3 giugno 1980, n. 243.

Art. 21.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, l'ospedale psichiatrico e/o i reparti ospedalieri di lungodegenza psichiatrica (già denominati succursali dell'ospedale psichiatrico), faranno parte del dipartimento per la salute mentale di cui al capo II, art. 5, della presente legge, sino alla cessazione della loro attività.

Art. 22.

La giunta regionale, contestualmente al parere sui piani attuativi, di cui al precedente art. 16 determina la data entro la quale deve cessare la temporanea deroga del ricovero di coloro ch siano stati accolti negli ospedali psichiatrici prima del 16 maggio 1978, e che, fattane richiesta, necessitino di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.

Art. 23.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 17 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1981 e la spesa di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1981, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV, il capitolo 2530 con la denominazione: « Contributi alle unità sanitarie locali per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno segnati:

cap. 1953 per lire 1.700 milioni;

cap. 6851 per lire 300 milioni.

L'onere di lire 750 milioni autorizzato per l'esercizio 1983 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 24.

Per le finalità di cui alla lettera *c*) dellart. 17 della presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI, il capitolo 7624 con la denominazione: « Contributi alle unità sanitarie locali per le spese di investimento relative alle strutture alternative necessarie alla realizzazione del piano di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati » e con lo stanziamento di lire un miliardo per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 6 - partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, **n. 73.**

Rifinanziamento dell'art. 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi a favore degli istituti museali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 300 milioni, previsto dal precedente art. 1, fa carico al cap. 1306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

All'onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, **n. 74.**

Provvidenze a favore degli enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire gli enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni — con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale — l'amministrazione regionale concede:

a) finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici ai sensi della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30;

b) contributi sulle spese di gestione previste nei rispettivi bilanci preventivi, secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 2.

Nel quadro dell'azione di promozione e sviluppo dell'attività economica di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale concorre a sostenere, in via prioritaria, i seguenti enti e manifestazioni fieristiche:

a) Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Trieste;

b) Ente autonomo fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia di Pordenone;

c) Ente fieristico «Udine Esposizioni» di Udine;

d) Esposizione merceologica di Gorizia della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Art. 3.

Le domande di contributo previste dal punto *b*) dell'art. 1 dovranno essere presentate alla direzione regionale del turismo e del commercio, corredate da:

preventivo di spesa, debitamente approvato;

programma di attività dell'anno per cui è richiesto il contributo.

L'ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'assessore regionale al turismo ed al commercio, con deliberazione della giunta regionale.

L'erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all'80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell'ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *b*), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV, il capitolo 3510 con la denominazione: «Contributi sulle spese di gestione degli enti fieristici» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 11 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3510 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, **n. 75.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all'art. 1 della medesima legge, spettano all'assessore alle finanze e alla

direzione regionale dei servizi amministrativi gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per le opere di competenza della direzione regionale dei lavori pubblici e uffici da essa dipendenti, salvo quelli propri della giunta regionale e quelli di natura esclusivamente tecnica spettanti agli organi della direzione regionale dei lavori pubblici e uffici da essa dipendenti.

Art. 2.

Il limite di L. 3.000.000 previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 viene elevato a L. 20.000.000.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del direttore del servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione nè ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.

Oltre il limite di spesa di lire un milione, I.V.A. esclusa, l'accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al servizio edilizia o all'ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle direzioni provinciali dei lavori pubblici.

I fondi necessari per l'esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del dirigente il servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge ».

Art. 4.

All'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Si intendono altresì autorizzate ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione ».

Art. 5.

L'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 4 si applicano anche per il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili in proprietà o assunti in locazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **76.**

Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo la previsione di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, è aggiunta la seguente previsione: « *c*) lo stato di qualità dei corpi idrici ricettori, la definizione degli usi principali delle acque, nonchè la valutazione della quantità massima di sostanze inquinanti che possono essere versate negli stessi corpi idrici in rapporto allo stato dell'inquinamento e agli usi che si vogliono tutelare, al fine della redazione dei piani di risanamento dei bacini idrografici regionali ».

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come integrato con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni nell'esercizio 1980.

L'onere derivante dal precedente comma fa carico, per lire 500 milioni, al cap. 3054 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 500 milioni per l'esercizio 1980. All'onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 9 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

In relazione al disposto di cui al precedente art. 1, la denominazione del citato capitolo 3054 viene così modificata: « Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici e sugli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognali, nonchè studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali ».

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 3054 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Per le restanti lire 200 milioni autorizzate con il precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 9 - categoria III, il capitolo 3055, con la denominazione: « Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici, sulle caratteristiche degli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognali, nonchè studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali (art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650) » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 9 - partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del cap. 3053, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980, istituito con l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio citati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 *dicembre* 1980, *n.* **77.**

Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31, nonchè delle opere pubbliche di cui all'art. 75, primo comma, della legge regionale numero 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente: « Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi per l'esecuzione delle opere pubbliche relative ai programmi finanziati dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31, al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

Art. 2.

Gli enti interessati devono presentare alla direzione regionale dei lavori pubblici motivata richiesta di concessione dei benefici previsti dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore per l'esercizio 1980, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, per gli esercizi successivi.

La giunta regionale provvederà a ripartire i fondi disponibili nei limiti delle somme stanziate con il successivo art. 4.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi integrativi di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposta contemporaneamente alla somministrazione dell'anticipazione prevista dal secondo alinea dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e quantificata in ragione del 95% della somma concessa, sulla base di un'attestazione dell'ente interessato da cui risulti l'insufficienza dei fondi previsti in progetto per revisione prezzi.

Il saldo verrà determinato ed erogato in occasione degli adempimenti previsti dal successivo terzo alinea dell'art. 5 della predetta legge.

Art. 4.

Per le finalità previste dal presente capo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il capitolo 8379 con la denominazione: « Contributi integrativi per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche finanziate con leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 46, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo II

Art. 5.

Al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi contrattuali relativa alle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'art. 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata, per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 3.000 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 il cui stanziamento viene conseguetemente elevato, per il piano, di lire 3.000 milioni.

Al relativo onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 (rubrica n. 3 - partita n. 47, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Capo III

Art. 6.

Al primo comma, lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, dopo le parole « trattamento dei liquami » vengono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per l'acquisizione di idonei impianti esistenti ».

Art. 7.

All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per l'acquisizione di impianti di trattamento dei liquami, di cui all'art. 3, lettera *a*), è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100 % delal spesa ammissibile ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **78.**

Assegnazione agli enti locali degli interessi maturati sulle somme agli stessi accreditate per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interessi maturati nel corso degli esercizi finanziari 1980 e 1981 e sino al 31 dicembre 1981 su tutte le somme versate dalla Regione agli enti di cui all'art. 11 dello statuto per l'esercizio di funzioni delegate, sono acquisiti al bilancio degli enti medesimi per essere utilizzati, in via prioritaria, per le opere già finanziate con le leggi regionali di delega, nonchè per altre eventuali finalità di pubblico interesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. 79.

Allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L. - Intervento finanziario regionale integrativo di quello del commissario straordinario del Governo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono a carico della Regione tutti gli oneri per l'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari su autorizzazione del commissario straordinario del Governo a norma dell'art. 18 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e riguardanti impianti realizzati entro il perimetro degli insediamenti, con esclusione delle cabine di trasformazione, ovvero opere di allacciamento delle case sparse.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 814 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XI - il cap. 5530 con la denominazione: «Oneri relativi all'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari» e con lo stanziamento di lire 814 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. 80.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75 % di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'art. 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.

Per l'alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all'art. 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.

In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).

Il contributo viene concesso da parte della segreteria generale straordinaria — a seguito di presentazione di apposita domanda — sulla base della spesa — esclusa quella per il terreno — sostenuta dall'interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del comune redatta in base all'elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il decreto del presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/S.G.S. ed aggiornata con l'applicazione dell'indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.

Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell'intera misura spettante ed in unica soluzione.

Negli altri casi, purchè si abbia avuto l'inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l'erogazione del contributo avviene nella misura del 50 % del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.

Ai fini della concessione del contributo regionale l'interessato dovrà provare di avere la disponibilità dell'alloggio previsto dal primo comma del presente articolo; la prova può essere validamente data con dichiarazione resa dall'interessato stesso ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli alloggi ricevuti dal comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate nell'art. 36, terzo comma e seguenti, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto a provvidenze dalla stessa legge stabilite.

Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell'articolo medesimo».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1980

COMELLI

(412)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810320)